



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 133 del 03/06/2013 -07/06/2013 Udienza pubblica del 12/03/2013
Massima n.1:	Titolo Straniero - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati - Erogazione ai soli stranieri extracomunitari residenti nella regione da almeno cinque anni - Discriminazione arbitraria per l'assenza di ragionevole correlazione tra il requisito della residenza e le condizioni di bisogno - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure. Testo E' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 3 e 117, lettera b), Cost. l'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol - Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni» nella parte relativa alla previsione della possibilità di attribuzione dell'assegno regionale al nucleo familiare per figli ed equiparati ai soli cittadini stranieri extracomunitari in possesso della residenza in Regione da almeno cinque anni. Nella consolidata giurisprudenza di questa Corte si è, fra l'altro,



	<p>sottolineato che, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla previsione di un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale) che non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011) poichè non è possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale «da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni» (sentenza n. 2 del 2013; in prospettiva similare, sentenza n. 4 del 2013). Ne consegue che, nel presente giudizio, le censure riferite all'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost. restano assorbite.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige 18/02/2005 n.1 art. 3 co. 1 legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige 14/12/2011 n.8 art. 3 co. 3</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 117 co.2 lett.b)</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

